

REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

Unità di Crisi Regionale per l'Emergenza COVID 19

*commissarioareagiuridica.unitacrisi@regione.piemonte.it
segreteriaareagiuridica.unitacrisi@regione.piemonte.it*

Data _____/09/2020

Protocollo

Classificazione

*Al Direttore Generale
dell'Ufficio scolastico Regionale*

Dott. Fabrizio MANCA

direzione-piemonte@istruzione.it

dpr@postacert.istruzione.it

Oggetto: Obbligo di mascherina davanti alle scuole all'entrata e all'uscita

Gentilissimo Direttore Generale,

di seguito le inoltro insieme al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2020, n. 102, che stabilisce l'obbligo, a decorrere dal 3 ottobre 2020, sull'intero territorio regionale, per tutti i cittadini, di utilizzare le mascherine, durante le fasi di entrata e di uscita delle scuole di ogni ordine e grado, anche la nota esplicativa che ne chiarisce il contenuto e ambito applicativo, affinché voglia trasmetterle a tutte le scuole della Regione.

In forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2020, n. 102 a decorrere dal 3 ottobre 2020 sull'intero territorio regionale vige l'obbligo, per tutti i cittadini, di utilizzare mascherine, durante le fasi di entrata e di uscita delle scuole di ogni ordine e grado. Quindi l'obbligo riguarda solo quelle precise fasce orarie con

esclusione di tutte quelle attività che possano svolgersi nelle aree di pertinenza o antistanti la scuola durante gli orari dedicati alla didattica.

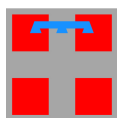
L'obbligo riguarda le c.d. aree pertinenziali delle scuole o antistanti ad esse, (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, piazzali antistanti gli ingressi, marciapiedi dinanzi a entrata/uscita).

L'obbligo è esteso anche a tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale ovvero per i soggetti che interagiscono con i predetti.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto dal giorno di apertura delle scuole, davanti alle stesse sia al momento dell'ingresso che dell'uscita si creavano assembramenti vietati, sia da parte di studenti che di accompagnatori, senza inoltre che fosse osservato l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Non essendo materialmente possibile indicare una distanza metrica entro la quale individuare la zona ove imporre l'obbligo di indossare la mascherina, per le diverse situazioni logistiche e strutturali delle scuole si è ritenuto individuare queste con riferimento alle zone antistanti o pertinenziali alle scuole stesse.

Nessun dubbio che l'aggettivo antistante è riferito alla parte che sta davanti, di fronte, prospiciente alla scuola. Sono tali marciapiedi, i piazzali e tutte quelle aree, comunque denominate, immediatamente poste nelle vicinanze agli accessi della scuola.



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

Unità di Crisi Regionale per l'Emergenza COVID 19

*commissarioareagiuridica.unitacrisi@regione.piemonte.it
segreteriaareagiuridica.unitacrisi@regione.piemonte.it*

Apparentemente più difficoltoso definire quale sia la pertinenza. Tuttavia se si riflette che pertinenze sono le cose destinate a servizio o ad ornamento di un'altra cosa in modo durevole, cioè non occasionale né temporaneo, si intuisce che, ad esempio, il parcheggio della scuola costituisca una pertinenza, anche se non immediatamente antistante alla stessa. Analogamente potrà dirsi per un'area creata appositamente a servizio della scuola, ad esempio un luogo esterno ove si svolge l'attività fisica degli studenti, utilizzata nelle fasi di entrata e uscita come zone di stazionamento. Le situazioni logistiche sono così variegate e di catalogazione non esaustiva, che sarà compito dell'operatore chiamato ad applicare la norma, individuare nel caso concreto se si sia in presenza di una pertinenza.

Si potrà così avere il caso che una zona possa al contempo essere qualificabile come antistante e pertinenza, oppure essere antistante ma non pertinenza o pertinenza ma non antistante.

Fare riferimento alla ratio della norma, che mira ad evitare che in quelle zone si creino assembramenti, costituisce un sicuro aiuto interpretativo per chiarire i casi dubbi.

Quindi anche una zona non antistante la scuola ma posta immediatamente a ridosso della stessa e ancorché non pertinenza, se diventa luogo di assembramento può essere considerata soggetta all'obbligo per i presenti di indossare la mascherina.

Ne consegue che in quelle zone o spazi territoriali, chiunque stazioni nel periodo temporale che precede l'ingresso e l'uscita ha obbligo di indossare la protezione delle vie respiratorie. Ciò significa che nella fase di ingresso saranno soggetti a tale obbligo gli studenti i loro accompagnatori, il personale docente e non docente, che si

riunisca per accedere all'interno dei locali scolastici o semplicemente attenda che l'alunno entri nella scuola.

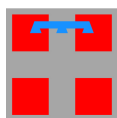
All'uscita il provvedimento riguarderà in primis coloro che attendono gli studenti e, quando questi fuoriescono, anche gli studenti medesimi che, come è notorio, sono soliti formare raggruppamenti composti da soggetti anche di classi diverse.

Sicché in quel periodo temporale, ancorché si creino gli assembramenti vietati e non vi sia il rispetto del distanziamento sociale, l'utilizzo del dispositivo protezione alle vie respiratorie costituisce sicuramente misura idonea per prevenire i contagi.

Per i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico non pare sorgano problemi interpretativi anche se questi non sono immediatamente adiacenti alla scuola. Si vuole evitare che nell'attesa del mezzo, pur essendosi allontanati dalla zona antistante, adiacente o di pertinenza della scuola, alunni e accompagnatori stazionino senza dispositivi di protezione individuale.

L'obbligo è collegato al periodo temporale dell'entrata e dell'uscita dai plessi scolastici.

Giova rimarcare che nel momento in cui si lasciano le zone adiacenti o di pertinenza della scuola e i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico, l'obbligo di indossare la mascherina non viene meno se si ricade sotto l'egida di altra disposizione. Si pensi alla fase di trasporto sul mezzo pubblico o quando si entri in luoghi chiusi ma accessibili al pubblico (bar, ristoranti esercizi commerciali), o comunque in tutti quelle situazioni che non sia possibile rispettare la distanza di almeno un metro, tutte situazioni in cui vige l'obbligo di indossare la mascherina



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

Unità di Crisi Regionale per l'Emergenza COVID 19

*commissarioareagiuridica.unitacrisi@regione.piemonte.it
segreteriaareagiuridica.unitacrisi@regione.piemonte.it*

Chi è soggetto all'obbligo dell'uso della mascherine e a chi compete far osservare la norma?

Il Decreto afferma che è fatto obbligo a tutti i cittadini, quindi a chiunque.

Pertanto chiunque si trovi nelle condizioni di tempo e di luogo indicate dalla norma, nessuno escluso, è tenuto al rispetto della norma

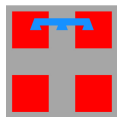
L'obbligo concerne anche gli studenti minori di diciotto anni?

La norma del decreto presidenziale, prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa, nel caso di inosservanza, di una somma da euro 400 a euro 1.000

Trattandosi quindi di illecito amministrativo deve farsi riferimento alla normativa della L. 689/1981 che, all'art. 2, stabilisce che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel Codice Penale, la capacità di intendere e di volere. In questi casi della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Ciò significa che anche il minore di diciotto anni può commettere l'illecito amministrativo ma la sanzione ricade su chi era tenuto alla sorveglianza. Quindi il minore che davanti alla scuola non indossa la mascherina commetterà l'illecito amministrativo ma la sanzione pecuniaria ricadrà sul genitore o accompagnatore.

Qualora il genitore o accompagnatore sia presente ne risponderà direttamente per non aver vigilato sull'osservanza dell'obbligo, laddove invece non sia presente ne risponderà indirettamente quale tenuto al pagamento della sanzione per la violazione commessa dal minore.



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

Unità di Crisi Regionale per l'Emergenza COVID 19

*commissarioareagiuridica.unitacrisi@regione.piemonte.it
segreteriaareagiuridica.unitacrisi@regione.piemonte.it*

La violazione dell'obbligo di indossare la mascherina può essere commessa tanto per dolo che per colpa.

Quindi sia il soggetto che coscientemente e volutamente non indossa la mascherina (o perché contrario o per spavalderia o altro) sia quello che non lo fa per sbadataggine o perché la dimenticata è soggetto alla sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.

Gli organi accertatori cui è demandato controllare il rispetto della disposizione e, in mancanza, contestare la violazione sono evidentemente le forze dell'ordine. Sia la polizia locale, cui è affidato il controllo del territorio e la vigilanza per il rispetto delle disposizioni amministrative, sia le forze di polizia quali carabinieri, polizia di stato e guardia di finanza. Possono irrogare la sanzione amministrativa altresì tutti quegli organi che hanno la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

Si ringrazia per la collaborazione.

*Il Coordinatore/Commissario Area
Giuridico Amministrativa
Antonio RINAUDO*

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005